

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 3)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1958

Estensione delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, (Cassa del Mezzogiorno) ai comuni della provincia di Viterbo.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, prevede la applicazione della legge stessa alle province di Latina e di Frosinone, nonchè ad alcuni comuni della provincia di Rieti.

La provincia di Viterbo per latitudine è presso a poco sulla stessa linea della provincia di Rieti (ex circondario di Cittaducale): per condizioni ecologiche può essere assimilata, a secondo delle colture, alle province di Latina e di Frosinone, per i danni arrecate dalla guerra è davvero tra quelle da non far cadere in oblio.

Di più le terribili gelate che hanno infierito su tutta la provincia negli ultimi anni, hanno talmente danneggiato o minorato il patrimonio ulivicolo, principale coltura arborea, per almeno un ventennio, che la intera

provincia di Viterbo può essere considerata, senza sforzo, tra le zone tipicamente « depresse ». Un indice tra i molti: la disoccupazione va ivi ogni anno crescendo. L'impianto di stabilimenti industriali nei suoi confini, insieme con la valorizzazione turistica, di una delle plaghe italiane, del resto, che più si prestano per bellezze naturali, potrebbero cadere in acconcio, per il « risollevarlo » della provatissima provincia, secondo la espressione precisa della relazione De Gasperi, che accompagnava il 14 luglio 1950 al Senato il disegno di legge (documento del Senato n. 1182).

Confido che al presente disegno di legge, cui mi ha mosso tra l'altro la insufficienza di altri provvedimenti, comunque inadonei allo scopo, non mancherà il vostro voto favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, si applicano oltre che ai territori di cui all'articolo 3 della detta legge, anche a tutti i comuni della provincia di Viterbo.